Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico		
AlunnoPlesso	Classe	Sez
Art. 9.2 dell' Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblia febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, Concordato Lateranense dell'Il febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religionali cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo il quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religiona universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detta All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranti scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna for La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'in per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazi avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattoli	n. 121, che appor giosa e tenendo con italiano, continuerà ne cattolica nelle so educativa dei geni co insegnamento. In tale diritto, su ricema di discriminazionatero anno scolaste d'ufficio, compresone, il diritto di sce	ta modificazioni al to che i principi del ad assicurare, nel cuole pubbliche non itori, è garantito a chiesta dell'autorità ne" ico cui si riferisce e si quindi gli istituti
Se non si avvale dell' I.R.C., barrare l'opzione sotto	oindicata prescelt	a:
\square svolgere attività didattica alternativa all'IRC		
□ attività di studio e/o di ricerca individuali con assis	tenza di persona	le docente
 □ non frequenza della scuola nelle ore di insegnamen solo se l'orario di Religione è alla I^ ora □ entrata alla 2^ ora; solo se l'orario di Religione è all'ultima ora di lezione è consentita l'uscita anticipata solo se il geniti si impegna a prelevare l'alunno. 	ne	
Firma:		
Genitore, o chi esercita la potestà genitoriale, per gli alunni delle scuole de minorenni) Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (elegge 8 febbraio 2006, n. 54)	ll'infanzia, primarie e se	condarie di I grado (se
Firma:		